



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 12 Gennaio 2026

DIRITTO SOCIETARIO

Superamento della “doppia maggioranza” nelle STP

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IVA

Novità relative alla non imponibilità IVA del “tax free shopping”

di Marco Peirolo

REDDITO IMPRESA E IRAP

Riflessioni operative sull'estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il transfer pricing in un mondo che cambia (in fretta): una prospettiva multidimensionale

di Gian Luca Nieddu

AI E DIGITALIZZAZIONE

L'intelligenza artificiale nello studio 4.0: come tutelare i dati e la privacy

di Andrea Comencini



DIRITTO SOCIETARIO

Superamento della “doppia maggioranza” nelle STP

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Lavoro autonomo: determinazione del reddito e operazioni straordinarie

[Scopri di più](#)

La **disciplina delle Società tra professionisti** (STP) è stata recentemente oggetto di una significativa revisione normativa che incide profondamente sugli **equilibri di potere** all'interno della **compagine sociale**. La Legge n. 190/2025 è intervenuta sull'[art. 10, comma 4, lett. b\), Legge n. 183/2011](#), riscrivendo le regole relative al **requisito della prevalenza dei soci professionisti** nelle **deliberazioni societarie**. Questa modifica, entrata in vigore il 3 gennaio 2026, mira a **risolvere annose incertezze interpretative** e a liberalizzare l'ingresso del capitale di investimento negli studi professionali, recependo le indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Tuttavia, come vedremo, la nuova formulazione apre a **scenari operativi complessi** che richiedono un'attenta analisi dello **statuto societario** in relazione al modello giuridico prescelto.

Il cuore della riforma risiede nella **modifica del parametro per determinare la maggioranza dei 2/3 riservata ai soci professionisti**. La versione originaria della Legge n. 183/2011 richiedeva genericamente che «*il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti*» fosse tale da **determinare la maggioranza di 2/3 nelle decisioni**. Questa formulazione ambigua aveva dato luogo a interpretazioni restrittive (avallate anche da giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Treviso 20 settembre 2018), secondo cui i 2 requisiti – numerico (“per teste”) e patrimoniale (“per quote”) – **dovevano sussistere cumulativamente**.

La Legge n. 190/2025 ha **scardinato questa rigidità**. Il nuovo testo prevede che «*in ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto*». L'inserimento delle locuzioni “ovvero” e “in alternativa” sancisce definitivamente la **natura alternativa dei 2 criteri**. Da un punto di vista pratico, ciò significa che per rispettare la norma sarà **sufficiente soddisfare una delle 2 condizioni**:

- **maggioranza per teste**: i professionisti costituiscono **almeno i 2/3 del numero totale dei soci**;
- **maggioranza per capitale**: i professionisti detengono quote rappresentative di **almeno i 2/3 del capitale sociale**.



L'effetto immediato è una **maggior flessibilità nella composizione societaria** e una maggiore attrattività per i soci di capitale. Ad esempio, in una STP costituita in forma di S.r.l., sarà **legittimo avere soci non professionisti che detengono una quota di capitale rilevante** (fino a 1/3), senza doversi preoccupare di mantenere contestualmente una **maggioranza numerica schiacciante di professionisti**. Se la riforma appare chiara nel suo intento liberalizzatore, l'inciso finale della norma – «tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto» – introduce un **necessario correttivo interpretativo** che impedisce derive puramente formalistiche. Come osservato dai primi commentatori (in particolare, D. Muritano, Quotidiano Blast del 30 dicembre 2025), l'obiettivo del Legislatore non è meramente aritmetico, ma sostanziale: **assicurare che il controllo effettivo delle decisioni rimanga in capo ai professionisti**. Non basta, dunque, rispettare uno dei 2 parametri in astratto, ma occorre anche che **il parametro scelto sia quello rilevante per formare la volontà sociale nel tipo di società adottato**. Questo implica una **distinzione fondamentale**:

- nelle **società di persone** (es. S.n.c.), dove può rilevare il **principio del voto “per teste”** (salvo diversa pattuizione), il **rispetto del criterio numerico** (2/3 dei soci sono professionisti) garantisce effettivamente il **controllo decisionale**;
- nelle **società di capitali** (es. S.r.l. o S.p.A.) il peso del voto è **proporzionale alla partecipazione al capitale**.

In tali ultime società sorge la **criticità maggiore**, poiché se in una STP a responsabilità limitata i professionisti **sono numericamente i 2/3** (es. 2 professionisti e 1 socio di capitale), **ma detengono solo il 20% del capitale, formalmente il criterio numerico della nuova legge è rispettato**. Tuttavia, poiché in una S.r.l. si vota per quote, il **socio di capitale** (con l'80%) avrebbe il **dominio assoluto sulle decisioni**.

Una lettura sistematica suggerisce che **una simile configurazione**, pur rispettando la lettera dell'alternatività, **violerebbe la ratio della norma** e l'inciso sul “modello societario prescelto”. Se il modello scelto (S.r.l.) attribuisce il potere in base al capitale, è **il criterio del capitale che deve garantire la maggioranza dei 2/3 ai professionisti**, oppure **lo statuto deve prevedere correttivi** (es. diritti particolari di voto, voto plurimo o tetti di voto per i soci non professionisti) affinché la **prevalenza numerica si traduca in prevalenza decisionale**. In assenza di tali correttivi, una STP in cui i professionisti sono maggioranza numerica, ma minoranza di capitale in una società capitalistica **rischierebbe di essere considerata non conforme**.

Un'altra novità di rilievo introdotta dalla Legge n. 190/2025 riguarda la **blindatura del potere decisionale dei professionisti contro accordi esterni**. La norma stabilisce espressamente che «*a tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette*». Questa previsione rende **nulli o inefficaci tutti quegli accordi** (spesso utilizzati nella prassi per aggirare i vincoli normativi) che, pur in presenza di una compagine formalmente corretta, **svuotano di fatto il potere dei professionisti**. Sono, quindi, da **considerarsi invalidi i patti parasociali che attribuiscono diritti di voto a soci di capitale minoritari su decisioni strategiche**, o gli accordi che riservano ai soci non professionisti la **nomina della maggioranza degli amministratori o il controllo sulla distribuzione degli utili** in modo tale da snaturare la prevalenza professionale.



In sostanza, gli unici documenti rilevanti per valutare la conformità alla legge sono **lo statuto e l'assetto formale della società; qualsiasi pattuizione a latere**, che sposti l'asse decisionale a favore dei soci di investimento, **è priva di effetti giuridici**.



IVA

Novità relative alla non imponibilità IVA del “tax free shopping”

di Marco Peirolo



Master di specializzazione

Laboratorio IVA 2026

Scopri di più

I [commi 934 e 935 dell'art. 1, Legge n. 199/2025](#) (Legge di bilancio 2026) modificano il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare dei soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE.

Ai sensi dell'[art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972](#), lo sgravio dell'IVA a favore dei viaggiatori extracomunitari può essere riconosciuto dal dettagliante italiano in base a una **duplici modalità alternativa**, vale a dire:

- **in sede di cessione**, emettendo **fattura senza applicazione dell'imposta**, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita; salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell'operazione tramite apposita variazione ai sensi [dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#) – laddove non sia presentata la **documentazione prevista a comprova dell'uscita dei beni dalla UE**; ovvero;
- **con rimborso successivo dell'imposta** all'acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite apposita società intermediaria, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell'uscita dei beni dal territorio della UE nei termini indicati – previa **annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti** (di cui all'[art. 25, D.P.R. n. 633/1972](#)).

L'Agenzia delle Entrate, nella [risposta a interpello n. 93/E/2019](#), ha chiarito che il cedente, **se richiesto dall'acquirente prima dell'emissione dello scontrino telematico**, deve emettere la fattura e non può rifiutarla. Tuttavia, il citato [art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972](#), **rimette al cedente la scelta** se far pagare il prezzo del bene al netto dell'IVA, ovvero se attendere la prova dell'avvenuta uscita dei beni prima di restituire l'imposta.

Spetta, invece, **al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell'ausilio delle società di “tax free”** per ottenere un rimborso più veloce.

Per effetto dell'[art. 1, comma 935, Legge di bilancio 2026](#), nei commi 1 e 2 dell'[art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972](#), il **termine per la restituzione della fattura al cedente** da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto – fino al 31 dicembre 2025 pari a 4



mesi – è sostituito con il termine di 6 mesi dal momento di compimento dell’operazione; allo stesso modo, in caso di rimborso dell’imposta, previsto quando il cedente non si sia avvalso della facoltà di emettere la fattura senza imposta, il termine per la restituzione al cedente dell’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale non è più di quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, ma di 6.

In base all'[art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#), il dettagliante può non applicare l’imposta a seguito della richiesta del viaggiatore extracomunitario, a condizione che:

- sia emessa fattura;
- i beni siano trasportati al di fuori della UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione della cessione, che coincide con la data di emissione della fattura.

In particolare, il dettagliante deve:

- emettere fattura senza addebitare l’IVA;
- riportare nella fattura:
- la dicitura “operazione non imponibile” e l’eventuale indicazione della relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale);
- gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente che attestino il domicilio o la residenza al di fuori della UE; dal 1° gennaio 2006, gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente possono essere apposti anche dall’acquirente dopo l’emissione della fattura, purché prima dell’ottenimento del visto doganale;
- dal 1° gennaio 2026, ottenere, entro la fine del sesto mese successivo alla vendita, l’esemplare della fattura vistato dalla dogana di uscita;
- annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi distintamente rispetto alle altre operazioni.

In alternativa alla procedura esposta, l'[art. 38-quater, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), prevede che il dettagliante può chiedere al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell’IVA, a quest’ultimo rimborsata una volta ricevuto dal dettagliante stesso l’esemplare della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita.

In questa ipotesi:

- il dettagliante emette la fattura con addebito della relativa imposta;
- il viaggiatore:
- trasporta i beni fuori dalla UE entro tre mesi dall’effettuazione della cessione; e
- dal 1° gennaio 2026, entro il terzo mese successivo, restituisce al dettagliante l’esemplare della fattura con il visto dalla dogana di uscita;
- il dettagliante:
- rimborsa l’imposta al viaggiatore tramite accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario, ecc.;
- può recuperare l’imposta restituita attraverso la variazione in diminuzione di cui all’[art.](#)



[26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), da annotare nel registro degli acquisti.

In base al nuovo [comma 2-bis dell'art. 4-bis, D.L. n. 193/2016](#), introdotto dall'[art. 1, comma 934, Legge di bilancio 2026](#), al direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli viene attribuito il potere di emanare, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, **entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio**, un provvedimento con cui si stabiliscono le **modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA contestualmente all'uscita dei beni dal territorio doganale comunitario**.

La disposizione prevede anche che tali modalità implichino un **processo di validazione unico per tutte le fatture elettroniche emesse dal cedente e intestate al medesimo cessionario** e, inoltre, il procedimento deve rispettare le norme sulla **protezione dei dati personali**.

Per le cessioni di beni ai viaggiatori extracomunitari, dal 1° settembre 2018 è **obbligatoria l'emissione della fattura in formato elettronico**, introdotta dall'[art. 4-bis, D.L. n. 193/2016](#).

A tal fine, è stato creato il **sistema OTELLO** (Online tax refund at exit: light lane optimization), nell'attuale versione 2.0, mediante il quale:

- il cedente trasmette al sistema il **messaggio contenente i dati della fattura per il “tax free shopping” al momento dell’emissione** e mette a disposizione del cessionario il **documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta** che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione effettuata ai sensi dell'[art. 26, D.P.R. n. 633/1972](#), è trasmesso dal cedente al momento dell'effettuazione della variazione;
- il cessionario, per avere diritto allo sgravio o al rimborso *ex post* dell'IVA, dimostra l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il **“visto uscire” apposto dalla dogana sulla fattura**, ma attraverso il **“visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO** e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

Il formato elettronico è **obbligatorio anche per le note di variazione** delle fatture relative alle operazioni in esame, sia ove riguardino l'imponibile e l'imposta, sia qualora si riferiscano alla sola imposta ([risoluzione n. 58/E/2019](#)).

In assenza dell'apposizione del visto, il cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata:

- **senza applicazione dell'IVA**, deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta ai sensi dell'[art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#);
- **con applicazione dell'IVA**, matura il diritto al recupero dell'imposta tramite annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, di cui all'[art. 25, D.P.R. n. 633/1972](#).



Dopodiché, in relazione alla prassi, seguita dagli intermediati “tax free”, di inviare al cedente un documento cartaceo con **valore di nota di variazione riepilogativa**, contenente l’ammontare cumulativo dell’imposta e le singole transazioni per le quali non è stato apposto il visto doganale, occorre puntualizzare che **ogni singola operazione**, documentata con fattura e con l’eventuale nota di variazione ad essa riferibile, risulta **univocamente identificata da OTELLO mediante la notifica del “codice richiesta” che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario**.

Tali indicazioni **valgono soltanto per le note di variazione in aumento**, emesse in relazione alle cessioni effettuate senza applicazione dell’imposta, ex [art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.](#)

Di contro, per le cessioni che danno diritto al **rimborso dell’imposta addebitata in sede di fatturazione**, il successivo [comma 2 dello stesso art. 38-quater](#) dispone che il cedente ha **diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, senza obbligo di emissione di un autonomo documento** che, del resto, non avrebbe alcuna utilità visto che il viaggiatore è un consumatore finale privo, in quanto tale, del diritto alla detrazione ([risoluzione n. 65/E/2019](#)).

La prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata, nonché il collegamento con l’operazione originaria, potrà essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari “tax free” ai cedenti, sempreché tali documenti consentano di collegare in maniera certa e inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione e alla **conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel registro degli acquisti**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Riflessioni operative sull'estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

La disposizione di cui all'[art. 1, comma 41, Legge di bilancio 2026](#), consente agli **imprenditori individuali**, previo **pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%** della **differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto**, la possibilità di **estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali**, di cui all'[art. 43, comma 2, TUIR](#), subordinatamente alla sussistenza delle **seguenti condizioni**:

- **i beni sono posseduti al 30 settembre 2025;**
- le esclusioni devono essere effettuate **dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026**.

Ai fini di verificare il preciso ambito oggettivo della norma e gli adempimenti necessari per poter ritenere estromessi gli immobili dal regime d'impresa si riportano, per una più agevole comprensione delle questioni, gli [artt. 43, comma 2](#), e [65, comma 1](#).

- **art. 43, comma 2:** «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano **strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa** commerciale da parte del possessore. *Gli immobili relativi alle imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato salvo quanto disposto nell'art 65, comma 1»;*
- **art. 65, comma 1:** «Per le imprese individuali gli immobili di cui al comma 2 dell'art. 43 si considerano relativo all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'art 66 tali può essere effettuata nel **registro dei beni ammortizzabili ...**».

L'uso promiscuo

In ordine alla corretta individuazione dell'ambito oggettivo degli **immobili ammessi all'estromissione** una prima questione potrebbe insorgere nel caso, non raro, di **immobili utilizzati promiscuamente per l'uso personale e d'impresa dell'imprenditore individuale**. Il caso



può essere sdoppiato tra un immobile che dispone delle prerogative strutturali che lo rendono definibile come **immobile strumentale per natura** e un immobile che, al contrario, è **mancante di una tale conformazione strutturale**. Nel primo caso, **l'immobile può comunque essere ritenuto qualificabile come immobile strumentale**, in virtù dell'autonoma classificazione di strumentalità che l'[art. 43, comma 2](#), raccorda a tali immobili. Nel caso, invece, di **uso promiscuo di immobile mancante delle indicate caratteristiche strutturali**, accade che, non rendendosi neppure qualificabile come immobile strumentale per destinazione, in virtù della combinazione d'uso cui viene destinato, **tale fabbricato non può essere estromesso con la formula fiscale agevolata**. Il regime fiscale di tale immobile, peraltro, appare foriero di una **parziale doppia imposizione** in quanto, in virtù della sua persistente qualificazione di bene d'impresa che gli deriva dalla **condotta contabile optata di annotarlo nelle scritture d'impresa**, partecipa alla determinazione del reddito d'impresa sulla base delle sue **integrali risultanze catastali**, come prescritto dall'[art. 90, TUIR](#), senza che in regime d'impresa venga **prevista la deducibilità forfettaria del 50% della rendita catastale**, come invece disposto nel reddito di lavoro autonomo dall'[art. 54-quinquies, comma 3](#), a mente del quale: «*Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita catastale ...*». Nel **reddito di lavoro autonomo**, tale deducibilità consente di **equilibrare il carico fiscale derivante dalla tassazione piena del corrispondente reddito fondiario** (non essendo frazionabile la rendita catastale), al fine di considerare, sia pure a mezzo di un computo forfettario, la **promiscuità delle sinergie operative dell'immobile per uso privato e per l'esercizio dell'arte o della professione**. Nel **reddito d'impresa**, tale perequazione fiscale non viene legislativamente perseguita in quanto, nonostante l'uso promiscuo dell'immobile, a fronte della piena risultanza catastale tassata, in ossequio alla prescrizione dell'[art. 90, TUIR](#), **non viene legislativamente prevista alcuna compensativa deducibilità fiscale**.

Nel caso di **immobile strumentale per natura usato promiscuamente**, pur persistendo la sua natura di immobile strumentale, la **deducibilità delle quote di ammortamento rimane commisurata alla sua effettiva inerenza** all'esercizio dell'impresa e, quindi, **non appare fruibile fiscalmente in misura piena**, ma in un quantum perequato **all'effettivo impiego imprenditoriale dell'immobile**, non essendo contemplata la semplificazione di una **misura forfettaria di deduzione**. Trattandosi di **immobile incluso nel compendio patrimoniale d'impresa** (in virtù dell'optata condotta contabile di annotare l'immobile nelle scritture d'impresa), in caso di una sua successiva cessione, **la plusvalenza verrà calcolata sottraendo dal corrispettivo di vendita il suo intero costo non ammortizzato**, comprensivo anche delle frazioni di quote di ammortamento non dedotte in costanza dell'uso promiscuo del medesimo. In altri termini, trattandosi di **immobile strumentale per natura**, esso rimane, in virtù della scelta contabile, catalogabile integralmente come **bene d'impresa** e la relativa plusvalenza **non potrà essere percentualmente raccordata ad una sua parte ideale**, mancando per gli immobili la regola invece prevista nell'[art. 164, TUIR](#), a proposito dei mezzi di trasporto a motore, per i quali, il comma 2, testualmente dispone: «*Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato*». Solo nel **reddito di lavoro autonomo**, con il nuovo [art. 54-bis, comma 2, ultimo periodo](#), è stato introdotto, a regime, il **principio che commisura in ogni caso la plusvalenza nella stessa proporzione**



esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato, mentre nel regime d'impresa, la commisurazione percentuale risulta parcellizzata, come già sopra detto, ai soli mezzi di trasporto a motore. È, quindi, anche sulla base di quanto sopra rappresentato, che va valutata la convenienza a privatizzare nella sfera personale dell'imprenditore la categoria degli immobili strumentali.

In ordine alla fuoriuscita degli indicati immobili dal regime d'impresa viene, sempre dal [comma 41](#) in commento, richiamato il [comma 121 dell'art. 1, Legge n. 208/2015](#), il quale prevede che l'imprenditore individuale può, entro il 31 maggio 2016 (ora 2026), optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016 (ora 2026), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'IRAP. Dal riportato dato letterale parrebbe desumersi che la fuoriuscita dal regime d'impresa degli immobili strumentali sia subordinata al solo pagamento dell'imposta sostitutiva e non da adempimenti contabili di sorta. Tuttavia, non va omesso di considerare che, in ordine agli immobili degli imprenditori individuali, il riportato [art. 65, comma 1, TUIR](#), raccorda alla condotta contabile la scelta del regime fiscale (privato o d'impresa) degli immobili. Per le imprese individuali, infatti, si considerano relativi all'impresa gli immobili indicati nell'inventario e per i soggetti indicati nell'[art. 66](#) anche nel registro dei beni ammortizzabili o in scritture contabili equipollenti. Il [comma 41](#) in esame non contempla alcuna espressa deroga all'[art. 65, TUIR](#), limitandosi a subordinare, attraverso il richiamo al [comma 121 dell'art. 1, Legge n. 208/2015](#), la fuoriuscita dal regime d'impresa degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale al pagamento dell'imposta sostitutiva. Tuttavia, la permanenza contabile nelle scritture d'impresa (inventario e registro dei beni ammortizzabili) rischia di ripristinare lo status fiscale di immobili d'impresa agli immobili estromessi, per cui appare necessario, oltre al pagamento rateale dell'imposta sostitutiva, anche l'eliminazione contabile di tali immobili dai documenti contabili d'impresa allo scopo.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il transfer pricing in un mondo che cambia (in fretta): una prospettiva multidimensionale

di Gian Luca Nieddu

OneDay Master

Transfer Pricing Documentation ed i metodi

[Scopri di più](#)

L'inizio del nuovo anno è spesso caratterizzato dalla **messa a punto di nuovi progetti di sviluppo** (ad esempio, di internazionalizzazione, di acquisizioni, di riorganizzazione della catena del valore), nonché dall'avvio delle **prime fasi operative di nuove iniziative** che sono state disegnate al termine dell'esercizio precedente.

Infatti, l'attuale contesto economico **spinge i gruppi multinazionali**, di qualsiasi dimensione, ad un **continuo esercizio di verifica della rotta impostata alla luce degli obiettivi attesi**, dei risultati *interim* conseguiti e delle mutevoli circostanze (incluse quelle geopolitiche) **nelle quali si trovano a operare**, dovendo affrontare e gestire la pressione di un mercato competitivo globale e in rapido mutamento.

I gruppi, pertanto, hanno la necessità di esaminare l'efficienza e l'efficacia dei propri modelli operativi e di business di fronte alle **mutevoli condizioni dei mercati di riferimento**, senza distinzione di prodotti e/o settori. Si tratta, in altri termini, di ciò che potremmo definire una **costante tensione al cambiamento**.

A prescindere, dunque, dalle specifiche necessità e motivazioni sottostanti un'operazione di **riorganizzazione delle strategie e delle modalità operative** (c.d., business restructuring), un gruppo che volesse intraprendere un processo di revisione e ridefinizione della value chain ha necessità di mettere a fuoco, in modo puntuale, gli elementi caratterizzanti il proprio modo di fare impresa all'interno delle specifiche circostanze economiche dettate dal mercato e del settore di riferimento. Tra questi, alcuni dei principali sono:

- **modifica del profilo funzionale (e di rischio)** delle consociate del gruppo, ad esempio in una visione volta all'accentramento oppure alla decentralizzazione;
- **gestione dei beni immateriali**, ivi incluse l'assegnazione delle attività di R&S, la protezione legale degli asset creati e le modalità di sfruttamento degli stessi (verso l'interno e verso l'esterno del gruppo);
- **definizione delle transazioni intercompany coinvolte nel processo di restructuring** e valutazione dell'impatto sia sulle singole entity coinvolte che su specifiche linee di



business;

- **integrazione nella value chain di gruppo** delle nuove società acquisite a seguito di eventuali operazioni di M&A;
- **revisione del modello di allocazione dei profitti** alla luce di una concreta analisi dei rischi connessi alle attività effettivamente svolte.

Business restructuring e transfer pricing: step by step

Da una **prospettiva aziendale**, un progetto di riorganizzazione delle strategie e delle modalità operative dovrà prendere in considerazione non soltanto la convenienza economica (sia in capo alle singole entità che a livello aggregato) che ne deriverà, bensì anche i **possibili profili di rischiosità fiscale** connessi alle operazioni che si vogliono porre in essere. Infatti, è probabile che una **riorganizzazione transfrontaliera determini una redistribuzione dei diritti sui profitti** tra le consociate residenti nei vari Stati: da cui la necessità di porre in essere tutte le **azioni volte a mitigare il rischio** di erosione della base imponibile e artificioso spostamento dei profitti.

Le **attività di riorganizzazione** prima descritte, al pari di tutte le transazioni e operazioni transnazionali svolte fra società correlate, sono governate dalla **disciplina del transfer pricing** che rappresenta l'espressione concreta dell'arm's length principle (principio di libera concorrenza) formulato dall'OCSE, nonché a tutte le **altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale**. Stante la peculiare complessità della materia del **business restructuring**, le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento dedicano al tema uno specifico capitolo (Capitolo IX). Pertanto, alla stregua di una vera e propria bussola per cercare di ottenere il migliore allineamento possibile tra le **esigenze dettate dal business e i requisiti della normativa fiscale**, è consigliabile seguire un processo ben delineato finalizzato all'analisi economica delle riorganizzazioni aziendali che tenga conto delle **indicazioni fornite** dal già menzionato Capitolo IX delle Linee Guida OCSE. Più precisamente, tale processo si articola nei seguenti passaggi:

1. **analisi dell'intera operazione:** l'inizio del processo di business restructuring coincide con la **corretta definizione delle transazioni oggetto** di analisi, tramite un confronto del **profilo funzionale di tutte le parti coinvolte**, sia prima sia dopo la riorganizzazione. Infatti, è importante ricordare qui come l'attività di business restructuring debba necessariamente essere caratterizzata da una **prospettiva ex ante e una ex post**: non solo va correttamente valorizzato il trasferimento di funzioni-rischi-asset, ma deve essere anche **predisposta un'adeguata politica relativa alla corretta remunerazione delle transazioni infragruppo** che verranno poste in essere a seguito della avvenuta riorganizzazione;
2. **analisi delle motivazioni economiche:** la fase successiva prevede che siano **analizzate in modo approfondito le motivazioni e gli obiettivi economico-gestionali** che giacciono alla base della riorganizzazione; allo stesso tempo, vanno messi in evidenza i benefici



attesi, sia nell'ottica dell'intero gruppo, sia **a livello della singola società interessata dal processo**. Questo passaggio si rivela cruciale nel far emergere eventuali divergenze strategiche: infatti, i benefici (siano essi commerciali, gestionali o finanziari) previsti a livello globale potrebbero creare **un attrito con la situazione post-riorganizzazione** che caratterizza le singole entità, le quali potrebbero vedere ridotto il loro ruolo, con conseguenti **difficoltà a livello operativo** e di *performance* aziendale;

3. **monitoraggio delle "options realistically available"**: poiché il business restructuring è attività governata dal **principio di libera concorrenza**, i gruppi dovrebbero valutare quale sarebbe la **prospettiva di ciascuna consociata coinvolta dalla riorganizzazione se essa fosse** – e agisse come – **una società indipendente**. In altre parole, come si comporterebbero due società indipendenti tra loro che si trovassero in procinto di valutare e formalizzare un'analogia attività di business restructuring? Questa domanda assume un'importanza cruciale all'interno del processo, poiché è sottesa all'analisi degli **elementi a favore e a sfavore della riorganizzazione e delle opzioni alternative disponibili** (le c.d. ORA, options realistically available), al fine di decidere se aderire alla riorganizzazione oppure perseguire una delle possibili alternative. Pertanto, proprio come avverrebbe tra due parti indipendenti, questo step di analisi permette di **mettere in luce eventuali corrispettivi o indennizzi** da considerare per far divenire la partecipazione alla riorganizzazione l'opzione effettivamente più conveniente per le parti coinvolte;
4. **analisi della transazione e remunerazioni**: questo step analitico va a completare il passaggio esposto al punto precedente. Infatti, si pone l'obiettivo di determinare se, e a quali condizioni, due **parti indipendenti avrebbero previsto l'esistenza di una remunerazione per la riorganizzazione**. Dunque, in concreto, l'analisi mira a comprendere se l'attività di business restructuring abbia determinato:
 - il **trasferimento di "something of value"**, come ad esempio uno specifico bene materiale o immateriale, dei diritti contrattuali, o un complesso di beni di varia natura atto a produrre reddito (e., un ramo di azienda); e
 - la **rinegoziazione di termini contrattuali** o la risoluzione degli accordi in essere, sia infragruppo sia con terzi.

In aggiunta agli spunti di analisi fin qui brevemente passati in rassegna, vi sono **altre 2 dimensioni** che giocano un ruolo decisivo nella revisione e ridefinizione delle strategie e delle modalità operative: il **tempo** e le **circostanze che caratterizzano i mercati di riferimento**.

Per quanto riguarda la **dimensione "tempo"**, un progetto di riorganizzazione delle strategie operative deve necessariamente prendere in considerazione l'**orizzonte temporale** nel quale esso si proietta: dal design, alla sua implementazione, alla fase di ordinario svolgimento delle attività secondo il nuovo set up e, infine, alla rilevazione dei risultati.

E la **prospettiva nella quale viene messo in atto tale progetto sarà inevitabilmente influenzata** (o forse, dovremmo meglio dire, **impattata**) da **dinamiche esterne che non possono essere in**



alcun modo controllate o influenzate dal gruppo: si può trattare, ad esempio, di **modifiche a regolamentazioni di settore**, oppure all'introduzione di nuovi dazi o politiche protezionistiche, oppure da veri e propri terremoti geo-politici.

Ecco, dunque, che le possibilità per un **gruppo multinazionale di aumentare la propria competitività** e profittabilità saranno strettamente correlate alla sua **prontezza e capacità di adattarsi** a sempre più frequenti e, talvolta, imprevedibili contesti macro-economici, su scala regionale o addirittura globale. Il top management del gruppo – debitamente assistito dalle ramificazioni a livello locale – è allora chiamato a una **continua attività di monitoraggio e analisi** allo scopo di cogliere ed elaborare tutti gli elementi necessari e verificare e – ove necessario – “correggere la rotta” dei **prezzi di trasferimento infragruppo in stretta correlazione alle circostanze economiche** e alle **condizioni di mercato** in cui le consociate operano.



AI E DIGITALIZZAZIONE

L'intelligenza artificiale nello studio 4.0: come tutelare i dati e la privacy

di Andrea Comencini

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

VISION PRO

IN OFFERTA PER TE € 65 + IVA 4% anziché € 100 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora

L'uso dell'intelligenza artificiale (AI) si sta rapidamente diffondendo in tutti i settori e anche gli studi professionali, ormai, non ne possono più fare a meno. Siamo di fronte a un cambiamento epocale: l'AI ci aiuta nell'automazione delle registrazioni contabili, nella sincronizzazione degli archivi di studio con quelli dell'Agenzia delle Entrate, nella formulazione di testi, nel controllo delle fatture elettroniche e dei dichiarativi, nella ricerca normativa, solo per fare alcuni esempi.

L'adozione dell'AI offre sicuramente il vantaggio di consentire un efficientamento della gestione dei dati, ma occorre guardare al di là della semplice innovazione tecnologica. I dati che diamo "in pasto" a questi "robot" non sono nostri: sono dei nostri clienti, che ce li hanno affidati perché si fidano di noi. Lo studio professionale è obbligato a preservare l'integrità e la sicurezza di questi dati, di queste informazioni.

La riflessione che ogni professionista deve fare riguarda questioni che vanno oltre la semplice implementazione software: la tutela del dato, la governance operativa e la responsabilità deontologica. Nel presente contributo analizziamo questi 3 elementi fondamentali, anche grazie all'ausilio della "Guida operativa di intelligenza artificiale #3 – L'aiuto intelligente al Commercialista" pubblicata sul sito del CNDCEC il 24 ottobre 2025.

Bilanciare intelligenza artificiale e tutela della privacy

L'AI nasce, impara e si evolve solo se trova sempre nuove fonti di informazione e nuove banche dati da elaborare. L'addestramento e l'affinamento dei modelli AI per l'espletamento di compiti specialistici, come l'analisi di bilancio, la due diligence o l'analisi predittiva dei flussi di cassa, sono possibili solo grazie all'elaborazione e all'analisi di un'ingente quantità di informazioni.

Questa caratteristica, comune a tutti i servizi di AI, è in netta contrapposizione con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Regolamento UE 2016/679, che impone severi limiti all'uso e alla conservazione dei dati personali e, ancor più, delle categorie



particolari di dati. La recente approvazione della Legge n. 132/2025 in materia di intelligenza artificiale costituisce un ulteriore passo avanti verso un'adeguata regolamentazione dell'uso di tali tecnologie, anche nel campo delle professioni intellettuali.

La scelta di una piattaforma di intelligenza artificiale non deve essere effettuata solo alla luce della tecnologia offerta e delle prestazioni garantite; occorre analizzare bene come la stessa utilizza i dati e se lo fa in modo conforme e sicuro. Fondamentalmente i fornitori di servizi AI, che siano di ricerca, generativi o predittivi, offrono 2 categorie di profili: consumer e business/enterprise.

Il livello base, quello consumer, è utilizzabile a livello privato e, solitamente, non richiede alcun tipo di abbonamento. Ma sappiamo bene che dietro la gratuità si nasconde un prezzo occulto da pagare: non stiamo parlando di soldi ma di dati. Tutte le informazioni inserite (prompt, documenti, chat e quant'altro) sono utilizzate dai provider per l'addestramento e il miglioramento continuo dei loro sistemi di AI.

I dati immessi in rete escono, così, dal perimetro del nostro controllo, irrimediabilmente, rendendo sconsigliabile l'utilizzo di questa tipologia di servizi a livello professionale.

Negli studi professionali è, quindi, opportuno utilizzare i servizi offerti con abbonamenti business/enterprise, specificamente progettati per offrire prestazioni maggiori e, soprattutto, per garantire standard più elevati di sicurezza nella gestione dei dati. I fornitori di questi servizi offrono, infatti, la possibilità di opporsi all'utilizzo delle informazioni immesse in rete ai fini di addestramento e miglioramenti dei modelli AI. Un ulteriore passo in avanti in tema di sicurezza nella gestione dei dati è quella di adottare soluzioni integrate nel proprio gestionale che lavorino solo all'interno del proprio cloud, evitando di immettere dati nella rete aperta.

Anonimizzazione e pseudonimizzazione

I termini “pseudonimizzazione” e “anonimizzazione” sono profondamente diversi l'uno dall'altro e conoscere le differenze tra i 2 è determinante per riuscire a gestire correttamente i dati utilizzati per alimentare i servizi di AI. I 2 termini, inoltre, nel contesto del GDPR non sono sinonimi ma, al contrario, descrivono 2 processi giuridicamente e tecnicamente distinti, con conseguenze radicalmente diverse per gli obblighi di conformità di uno studio professionale:

– pseudonimizzazione: è la tecnica mediante la quale i dati personali vengono trattati in modo tale da non poter essere attribuiti a un interessato specifico senza l'uso di informazioni aggiuntive (ad esempio, una chiave di cifratura o una tabella di corrispondenza che collega lo pseudonimo all'identità reale). Tali informazioni aggiuntive sono conservate separatamente e protette da adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative. È bene ricordare che, ai sensi del GDPR, il dato pseudonimizzato resta comunque un dato personale poiché l'identificazione, sebbene non diretta, è ancora possibile; il suo trattamento, quindi, è soggetto



a tutti i vincoli normativi (art. 4, par. 1, n. 5, Regolamento UE 2016/679);

– anonimizzazione: consiste in un processo di trattamento dei dati personali che impedisce, in modo irreversibile, l'identificazione dell'interessato. La mancata possibilità di invertire il processo fa sì che il risultato non sia più considerato un “dato personale” e, di conseguenza, non è obbligatorio applicare il GDPR all'uso di tali informazioni.

Nel caso in cui lo studio professionale intenda utilizzare i servizi di AI, non solo per la ricerca normativa o per i classici compiti di segreteria, ma voglia impiegare i dati dei propri clienti, ad esempio, per effettuare analisi gestionali o per effettuare controlli sui modelli dichiarativi, è necessario minimizzare i rischi di perdita degli stessi e tutelare le informazioni dei clienti tramite l'adozione della tecnica di anonimizzazione. Tale processo deve essere robusto e tecnicamente irreversibile per garantirne la piena conformità al GDPR, motivo per cui è consigliabile appoggiarsi a fornitori specializzati. Il mercato offre un'ampia gamma di strumenti per l'anonymizzazione dei documenti, utilizzabili sia in cloud che tramite installazione su proprio hardware. La scelta della soluzione più adatta dipende dalle capacità tecniche interne dello studio, dal volume e dalla tipologia dei dati da trattare, dai requisiti di conformità specifici e, fattore non trascurabile, dal budget a disposizione.

Nel caso in cui il professionista decida di anonymizzare i dati con procedure “fai da te”, come la rimozione manuale delle informazioni da un documento è opportuno che seguano questi brevi consigli:

– metodi da evitare assolutamente: è un errore grave e comune pensare di poter anonymizzare un documento digitale semplicemente cambiando il colore del testo in bianco o coprendo il testo con una forma nera utilizzando gli strumenti di commento di un editor di testo o PDF. Questi metodi si limitano ad aggiungere un livello grafico sopra il testo originale, che rimane presente nel file e può essere facilmente recuperato con un semplice copia-incolla o selezionando l'area. Allo stesso modo, la semplice cancellazione del testo in programmi di videoscrittura come Word è insufficiente, poiché i metadati del file possono conservare una cronologia delle revisioni, rendendo potenzialmente recuperabili le informazioni eliminate;

– metodi efficaci: l'unico approccio manuale sicuro consiste nel creare una versione completamente nuova e “pulita” del documento, copiando e incollando selettivamente solo le informazioni non sensibili. In alternativa, si possono utilizzare le funzionalità di “Redazione” professionale presenti in software come Adobe Acrobat Pro. Questi strumenti non si limitano a coprire il testo, ma lo rimuovono permanentemente dal documento sottostante e offrono opzioni per eliminare i metadati nascosti, garantendo che l'informazione sia irrecuperabile^[1].

Il principio dello zero data retention

Nella selezione dei fornitori e delle piattaforme di servizi AI è necessario comprendere bene



come e per quanto tempo vengono utilizzati i dati che immettiamo in rete. Alcuni provider offrono una clausola di garanzia che assicura che i dati siano cancellati immediatamente dopo il loro utilizzo. In questo caso gli stessi non vengono conservati, nemmeno per un determinato periodo, ma sono mantenuti solo per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi per cui sono raccolti. Questo è il principio conosciuto come zero data retention e garantisce che i dati non vengano memorizzati e utilizzati per l'addestramento e il miglioramento dei modelli di AI. Purtroppo, spesso, tale clausola è nascosta nei meandri dei menù dei portali ed è consigliabile andarla a cercare e attivare prima di iniziare a utilizzare lo strumento scelto.

Governare l'AI nello studio professionale

L'integrazione dell'AI nello studio professionale non è un'iniziativa delegabile solo al reparto IT. Il professionista deve, infatti, garantire l'accuratezza della contabilità, dei calcoli fiscali, delle risposte ai quesiti, anche se generati automaticamente. Non sottovalutiamo poi la riservatezza dei dati, soprattutto di quelli sensibili, nel momento in cui sono processati da algoritmi esterni.

Per trasformare la sfida dell'AI in opportunità competitiva serve, prima di tutto, la "consapevolezza". Il professionista, e di conseguenza tutti gli operatori di studio, non possono essere solo dei semplici utilizzatori di queste nuove tecnologie, ma devono elevare le proprie competenze tecniche e la loro comprensione del ciclo di vita di ogni dato, con una più profonda conoscenza della normativa sulla privacy. Gli studi professionali devono sviluppare al loro interno, in maniera trasversale, le competenze di supervisione e controllo di questi nuovi strumenti AI, apportando tutti i cambiamenti organizzativi necessari, considerando che tra pochi anni gli operatori "contabili" scompariranno e si evolveranno necessariamente in controller.

Per gli studi di medie e piccole dimensioni l'approccio vincente non è lo sviluppo interno di soluzioni, che richiederebbe un'elevata preparazione tecnica e il sostenimento di costi elevati, ma l'adozione di soluzioni AI, integrate o meno nel proprio gestionale, e già disponibili sul mercato.

Il primo passo da compiere per governare l'uso dell'AI in studio e decidere qual è la soluzione più corretta da utilizzare consiste nel mappare e valutare, ai sensi del GDPR e dell'AI Act, tutti gli strumenti adottati considerando alcuni parametri:

- classificazione del rischio (AI Act);
- finalità/uso;
- base giuridica (GDPR);



- rischi;
- misure di mitigazione del rischio.

Le principali procedure di valutazione sono 2:

- DPIA (Data Protection Impact Assessment): valutazione prevista dal GDPR per stimare i rischi privacy, verificare la proporzionalità del trattamento dei dati e identificare le misure di mitigazione necessarie;
- FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment): valutazione introdotta dall'AI Act per analizzare l'impatto sui diritti fondamentali, come non discriminazione, libertà di espressione, equo processo, accesso a un rimedio effettivo[\[2\]](#).

La sfida per lo studio professionale consiste nel riuscire a combinare gli adempimenti richiesti dall'AI Act (Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale 2024/1689) e dal GDPR con l'uso innovativo e sicuro di queste nuove tecnologie. Utilizzare i servizi di AI è, all'apparenza, abbastanza semplice da quando è stato reso possibile l'uso del linguaggio naturale per interagire con tali strumenti. Gli elementi di difficoltà consistono nel capire come riuscire a formulare correttamente i quesiti (obiettivo, contesto, tono, lunghezza della risposta, ecc.) e, caratteristica fondamentale nell'uso degli stessi per la nostra professione, nel riuscire a ottenere i risultati voluti senza intaccare la sicurezza e la privacy dei dati dei nostri clienti.

Occorre, poi, impostare una procedura di monitoraggio periodico degli strumenti e dei rischi connessi al loro utilizzo, avendo cura di ricordare che l'evoluzione tecnologica è arrivata, ormai, a livelli di velocità impensabili fino a poco tempo fa. Anche la formazione di tutti gli operatori di studio (partner, dipendenti, collaboratori) deve essere continua e soprattutto obbligatoria, così da assicurare consapevolezza sia delle potenzialità dell'AI sia dei suoi limiti e rischi.

Quanto visto precedentemente porta all'elaborazione di un documento di policy sull'intelligenza artificiale che definisce regole, responsabilità e procedure per l'adozione e l'utilizzo conforme degli strumenti AI nello studio professionale, diventandone una guida pratica e operativa.